

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Oggetto: Allegato 1, comma 2 del D.Lgs. 17/02/2017, n. 42. Aggiornamento professionale dei tecnici abilitati allo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica – Riconoscimento corso di aggiornamento (istanza acquisita agli atti con prot. 1285935 del 09/10/2024).

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale n. 18 del 30 luglio 2021, (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

Di riconoscere, ai sensi del punto 2, dell'Allegato 1 e delle linee guida emanate ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 42/2017, il corso di aggiornamento professionale "Il rumore in ambiente di lavoro: valutazione del rischio e piano aziendale di riduzione dell'esposizione al rumore. Il rumore nei cantieri", presentato dalla Società "E-Train" di Loreto, in qualità di soggetto competente, ai sensi del punto 1, parte B, dell'Allegato 2 del medesimo decreto;

Di limitare il riconoscimento al numero delle edizioni proposte;

Di stabilire che il presente provvedimento è rilasciato ai soli ed esclusivi fini previsti dal D. Lgs 42/2017, e che è, pertanto, onere del proponente munirsi delle ulteriori autorizzazioni e degli atti di assenso eventualmente necessari di competenza di questa o di altre amministrazioni, previsti dalla legge per lo svolgimento del corso;

Di dare atto che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione Marche;

Di pubblicare il presente atto per estratto nel B.U.R. e in forma integrale sulla sezione "Amministrazione Trasparente del sito istituzionale" (D.G.R. n. 1158 del 09/10/2017);

Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 07/08/1990 n° 241, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del presente atto, oppure, ricorso in opposizione con gli stessi termini.

Si ricorda, infine, che può essere proposto ricorso straordinario al Capo di Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Il dirigente
(Roberto Ciccioli)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- **Legge 26/10/1995, n. 447** “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e ss.mm.ii;
- **L.R. 14/11/2001, n. 28** “Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico nella Regione Marche”;
- **L.R. 16/02/2015, n. 3** “Legge di innovazione e semplificazione amministrativa”.
- **D.Lgs. 17/02/2017, n. 42** “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’art. 19, comma 2, lettere a)b)c)d)e)f) e h) della legge 30/10/2014, n. 161”.
- **D.G.R. n. 1158 del 09/10/2017** “Pubblicazione integrale degli atti amministrativi regionali sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale”.
- **D.G.R. 6 dicembre 2021 n. 1523** – “Articoli 4, 11 comma 2, lettera b) e c), 13 e 14 della L.R. n. 18/2021. Istituzione delle Direzioni e dei Settori della Giunta regionale”;
- **D.D. 102/VAAM in data 08/05/2023:** “Art. 2, comma 5 e art. 15, comma 2, lettera b), legge regionale n. 18 del 2021. Organizzazione interna del Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali, definizione delle linee di attività del personale e individuazione delle connesse responsabilità nonché attribuzione degli obiettivi per l’annualità 2023”.
- **D.D. 110/VAAM in data 31/05/2024:** “Art. 2, comma 5 e art. 15, comma 2, lettera b), legge regionale n. 18 del 2021. Organizzazione interna del Settore Valutazioni ed autorizzazioni ambientali, definizione dei processi di lavoro e delle attività del personale e individuazione delle connesse responsabilità per l’annualità 2024. Aggiornamento del decreto n. 82 del 18/04/2024”.
- **D.D. 165/VAAM del 02/09/2024** “Art. 2, comma 5 e art. 15, comma 2, lettera b), legge regionale n. 18 del 2021. Organizzazione interna del Settore Valutazioni ed autorizzazioni ambientali, definizione dei processi di lavoro e delle attività del personale e individuazione delle connesse responsabilità per l’annualità 2024. Aggiornamento del decreto n. 110 del 31/05/2024”.

Motivazione

Premesso che:

Il D.Lgs. 17/02/2017, n. 42 ha stabilito, fra l’altro:

- l’istituzione presso il “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” (ora “Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica” - MASE) dell’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (di seguito ENTECA), gestito da suddetto Ministero (art. 21);
- i requisiti necessari per l’iscrizione all’Elenco (art. 22);
- le modalità procedurali per l’iscrizione e la cancellazione dall’Elenco dei tecnici competenti in acustica, nonché per l’aggiornamento professionale (allegato 1);
- le classi di laurea con il possesso delle quali è possibile presentare istanza di iscrizione in ENTECA e lo schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente (allegato 2).

Il D.Lgs. 42/2017 ha modificato i commi 6 e 7 dell’art. 2 della Legge 447/1995 come segue:

- “6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.



- 7. La professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica.”

Il Decreto stabilisce inoltre, all'allegato 1, punto 2) “Aggiornamento professionale”, e s.m.i.:

“Ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21, devono partecipare, nell'arco di 8 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno 3 anni. L'avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i corsi di abilitazione, sono organizzati esclusivamente dai soggetti di cui all'allegato 2, punto1), al presente decreto”.

Gli “Altri indirizzi sull'applicazione del d.lgs. 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica” redatti dal Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento (TTNC) ex art. 23 del d.lgs. 42/2017, come aggiornati al 23/11/2022, al paragrafo 1.2. “Riconoscimento formale del corso di aggiornamento in acustica”, stabiliscono, fra l'altro, che:

- I corsi di aggiornamento svolti in presenza sono riconosciuti dalla regione nella quale si svolgono le lezioni. I corsi di aggiornamento erogati esclusivamente a distanza sono riconosciuti dalla regione nella quale ha sede legale l'ente che organizza il corso.
- Nel caso di corsi che prevedano contemporaneamente lezioni frontali e formazione a distanza, il riconoscimento del corso spetta in maniera esclusiva alla regione nella quale vengono svolte le lezioni frontali.
- I corsi di aggiornamento previsti per il mantenimento della qualifica di tecnico competente in acustica possono essere svolti solo previa istruttoria delle regioni in cui i corsi vengono esperiti. Non vi è obbligo della richiesta del parere al tavolo tecnico nazionale.

La Società “E-Train” di Loreto ha presentato una istanza, acquisita agli atti con prot. 1285935 del 09/10/2024, per il riconoscimento della conformità e validità di un corso di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica.

L'istanza è stata esaminata dall'ufficio regionale competente in materia di acustica, il quale ha constatato la conformità a quanto richiesto nell'allegato 1, comma 2 del D.Lgs. 42/2017 e agli indirizzi per la valutazione delle istanze di accredito dei corsi di aggiornamento stabiliti nelle linee guida del MASE, in particolare:

- Il corso è organizzato da soggetto abilitato idoneo alla formazione: Società “E-Train” di Loreto;
- Idoneità degli organizzatori e delle tematiche trattate:
 - organizzatori: Società “E-Train” di Loreto;
 - le tematiche trattate sono coerenti con quelle di cui all'Allegato 2 del D.Lgs. 42/2017;
 - oggetto del corso: “Il rumore in ambiente di lavoro: valutazione del rischio e piano aziendale di riduzione dell'esposizione al rumore. Il rumore nei cantieri”;
- Idoneità del numero dei discenti: numero massimo 30 discenti;
- Modalità di erogazione: FAD (Formazione a Distanza); la piattaforma individuata prevede un'utenza “ospite”, a disposizione degli uffici regionali, per consentire verifiche in itinere, anche a campione.
- Il docente ha dimostrato, attraverso il suo curriculum vitae, di avere svolto attività nelle materie insegnate; risulta inoltre, iscritto all'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica (ENTECA);
- Impegno da parte degli organizzatori a:
 - trasmettere all'ufficio regionale competente l'elenco dei nominativi dei partecipanti e di quanti hanno superato le prove scritte di verifica entro 10 giorni dalla data di fine corso;



- fornire, su richiesta della Regione Marche, copia della documentazione che attesti il regolare svolgimento del corso e degli esami;
- conservare l'elenco degli iscritti, il registro di presenza, copia delle prove di verifica, copia degli attestati rilasciati;
- Durata: 12 (dodici) ore;
- Data avvio prima edizione del corso: 11/11/2024.
- Data fine prima edizione del corso: 09/12/2024.
- Numero edizioni proposte: 4 (quattro), da svolgere entro il 09/10/2026.

Per quanto sopra, il corso di aggiornamento presentato dalla Società "E-Train" di Loreto, acquisito agli atti con prot. 1285935 del 09/10/2024, può essere riconosciuto ai sensi del D.Lgs. 42/2017.

Il riconoscimento del corso si intende strettamente limitato alla verifica e alla conformità dei contenuti didattici e dei requisiti soggettivi previsti dal D. Lgs 42/2017.

Resta ferma la responsabilità del soggetto formatore nel garantire l'idoneità dei locali, dei mezzi e delle attrezzature utilizzati per svolgimento del corso ovvero di munirsi di eventuali autorizzazioni di legge in materia di sicurezza, prevenzione infortuni etc.. secondo le normative vigenti.

Il presente atto sarà pubblicato per estratto nel B.U.R. e in forma integrale sulla sezione "Amministrazione Trasparente del sito istituzionale" (D.G.R. n. 1158 del 09/10/2017).

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propone di decretare quanto riportato nel dispositivo.

Tempi del procedimento

L'istanza è stata acquisita agli atti dell'ufficio regionale il 09/10/2024

Il termine del procedimento, nella fattispecie, decorre dall'11/10/2024.

Vista la L.R. 16/02/2015 n. 3 art. 21 "Riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti" comma 1, che fissa tali termini in trenta giorni, pertanto, il termine di conclusione è il 08/11/2024.

Il termine effettivo è la data del presente atto.

Il responsabile del procedimento
(Ing. Walid Alwane)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessun allegato

